



REGOLAMENTAZIONE GESTIONE COLONIE FELINE

Al fine di rispondere in maniera più puntuale alle richieste di riconoscimento di colonie feline mosse dai cittadini residenti, si ritiene opportuno precisare l'iter da seguire al fine del riconoscimento della colonia felina e della eventuale richiesta di sterilizzazione.

Per comprendere meglio il quadro normativo regionale di riferimento si riporta integralmente quanto disciplinato dal capo VI articoli 34 e 35 concernenti "Colonie di gatti" e "custodia delle colonie di gatti" della legge regionale n. 59/2009:

CAPO VI - Colonie di gatti e custodi delle colonie

Art. 34 - Colonie di gatti

1. Ai fini della presente legge, si definisce "colonia di gatti" un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.

2. I comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie feline ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico (2), i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono soggette a vigilanza da parte delle aziende USL.

3. I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura dei soggetti individuati dall'articolo 32, comma 8, ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende stesse.

4. I comuni, d'intesa con le aziende USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o ai soggetti di cui all'articolo 35, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche all'eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti sul territorio.

5. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo parere dell'azienda USL competente e sentita, nel caso di cui al comma 4, l'associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.

Art. 35 - Custodi delle colonie di gatti

1. La Giunta regionale riconosce, anche tramite specifici interventi formativi, il ruolo delle persone che, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali, provvedono all'alimentazione ed alla cura delle colonie di gatti.

2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1, di garantire la pulizia ed il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle colonie.

Iter richiesta di riconoscimento dello stato di colonia felina

1. Ogni cittadino che si occupa della cura e del sostentamento di una colonia di gatti liberi (almeno 4 gatti di cui almeno 1 maschio) compilando l'apposito modulo – A "RICHIESTA RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA E STERILIZZAZIONE";



2. Il modulo dovrà essere debitamente compilato con allegata la fotocopia del documento di identità e consegnato all'Ufficio protocollo del Comune di Vaglia oppure inviato via fax al numero 055-407545 o trasmesso via PEC all'indirizzo di posta comune.vaglia@postacert.toscana.it;
3. La Polizia Municipale effettuerà un sopralluogo ove staziona la colonia per verificare l'esistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento della colonia (numero esemplari, randagismo e/o vita in libertà dei gatti). Si precisa che lo stato di libertà o "randagismo" sarà valutato in funzione della non "addomesticazione". Si ritiene che gruppi di animali presenti nella proprietà di privati, in particolare in pertinenze delimitate e con le caratteristiche di gatti addomesticati, non possano essere considerati "colonie".
4. Qualora il sopralluogo della Polizia Municipale attesti i requisiti di cui sopra, l'Ufficio procederà al riconoscimento della colonia felina (identificandone il "responsabile" o custode - gattaro/a) e al rilascio dell'autorizzazione alla sterilizzazione che verrà trasmessa al responsabile e al servizio veterinario dell'ASL. Trasmissione modulo – B "RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA".

Iter sterilizzazione

Una volta ottenuto il riconoscimento della colonia felina e l'autorizzazione alla sterilizzazione, il responsabile della colonia felina dovrà contattare personalmente il Servizio veterinario ASL di Borgo San Lorenzo per prendere l'appuntamento, concordare le modalità di cattura e provvedere al reinserimento degli animali nella colonia di provenienza dopo l'intervento nel rispetto delle norme di tutela degli animali.